



COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane

Determinazione n. 2675

del 10/08/2022

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva a seguito del parere ARAN per la procedura finalizzata all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021. Liquidazione arretrati

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 30/12/2021 con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione dell'accordo integrativo del C.C.D.I. per l'annualità 2021.

DATO ATTO che sulla base di tale accordo venivano destinati € **41.830** per le Progressioni Economiche Orizzontali e si specificava che : "Le parti si accordano di procedere immediatamente con l'attribuzione delle p.e.o. come concordato, calcolando i contingenti proporzionalmente alla ripartizione tra le diverse categorie (A, B, C,D) e applicando gli stessi criteri già concordati nel contratto 2019."

VISTO il C.C.D.I. del 2019 sottoscritto in data 29.11.2019 che in merito alle progressioni economiche orizzontali ha previsto i seguenti criteri:

"NUOVI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2019
ALLEGATI ALL' ACCORDO TRA IL COMUNE DI NUORO, LA RSU E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DECENTRATE 2019

Accesso alle procedure riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, che abbiano maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari ad almeno ventiquattro mesi antecedenti

il 01/01/2019 (art. 16 C.C.N.L. 21/05/2018), anche nel caso di anzianità acquisita, totalmente o parzialmente, in altro ente pubblico;

Selettività collegata direttamente agli esiti delle valutazioni della performance individuale nel triennio precedente l'anno di decorrenza della progressione (2016/2017/2018 – totale punteggio);

Verrà introdotto un punteggio aggiuntivo cifrato in numero 5 punti per i dipendenti appartenenti alla categoria D in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica e in numero 3 punti per i dipendenti appartenenti alla cat. D in possesso della Laurea Breve/Triennale; verrà aggiunto un punteggio aggiuntivo cifrato in numero 5 punti per i dipendenti appartenenti alla categoria C in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado Il punteggio aggiuntivo è stato introdotto nella considerazione del fatto che i prefati titoli di studio, sono obbligatoriamente richiesti nelle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno alle suddette categorie contrattuali;

Selettività collegata all'anzianità di servizio maturata alla data iniziale della progressione (al 01/01/2019), con attribuzione di un punteggio pari a punti 1 (o frazione dello stesso in rapportato ai mesi maturati), per ogni anno di servizio (o frazione di anno di servizio);

Verrà inserito un "punteggio aggiuntivo" da valutarsi prendendo come riferimento gli ultimi 10 anni di servizio (precedenti il 1°/01/2019). Il predetto punteggio verrà altresì parametrato alle progressioni orizzontali ottenute nei medesimi anni presi a riferimento e determinato secondo l'esempio riportato nella seguente tabella:

Anni di servizio dal 01/01/2009	N. progressioni ottenute	Coefficiente positivo aggiuntivo	Coefficiente di correzione	Punteggio aggiuntivo
8	2	4	0,80	3,2
7	1	7	0,80	5,6
10	2	5	0,80	4,0
10	3	3,33	0,80	2,6
10	0	10	0,80	8,0

A parità di punteggio, prederà in graduatoria il dipendente anagraficamente più anziano.

La somma da destinare a ciascuna categoria contrattuale sarà rapportata al numero dei dipendenti rientranti nella medesima categoria ed alle risorse complessivamente necessarie per l'ottenimento della progressione orizzontale da attribuire ad ogni lavoratore. Si dovrà procedere nel seguente modo: (calcolo delle risorse necessarie per soddisfare tutti i lavoratori che hanno diritto alla progressione orizzontale diversificato per categoria e livello economico; determinazione della percentuale di incidenza del costo per categoria sul totale del costo generale della totalità delle progressioni; calcolo delle risorse suddivise per categoria sulla base delle somme disponibili nel fondo da attribuire allo scopo mediante l'applicazione della percentuale ottenuta per ciascuna delle categorie contrattuali).

I resti delle somme derivanti dall'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali di ogni categoria, non assegnate, andranno a soddisfare ulteriori progressioni nella categoria di riferimento fino al completo assorbimento, e nel caso di ulteriore residuo, lo stesso verrà impiegato per l'attribuzione di ulteriori progressioni 2019, tra le categorie rispettivamente più basse, fino al completo possibile assorbimento."

DATO ATTO che le parti si sono accordate per procedere immediatamente con l'attribuzione delle PEO per l'anno 2021 come concordato, calcolando i contingenti proporzionalmente alla ripartizione tra le diverse categorie;

PRESO ATTO che in data 30/12/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nuoro il bando contenente le modalità, i requisiti e i termini per la partecipazione conformemente a quanto concordato in sede di contratto decentrato, atti a cui integralmente si rimanda;

CONSIDERATO che alla data del 01/02/2022 erano pervenute all'Ufficio Personale 133 domande così suddivise:

- 28 per la categoria D, tra cui 2 soggetti non aventi diritto per mancanza dei requisiti o per il possesso

della massima categoria raggiungibile;

- 88 per la categoria C, tra cui 2 soggetti non aventi diritto per mancanza dei requisiti;
- 16 per la categoria B;
- 1 per la categoria A.

PREMESSO che:

- con determinazione n. 348 del 14.02.2022 si approvava la graduatoria provvisoria per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2021;
- la determinazione succitata prevedeva al punto due del dispositivo: " di dare atto che entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il dipendente potrà presentare istanza motivata di riesame, con l'indicazione specifica delle rimostranze, così come previsto dal punto 6) del bando;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 6 del bando citato, sono pervenute le seguenti richieste di riesame acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. 11715 del 17.02.22, 11947-11951-11956 -12118 del 18.02.2022, n. 12699 del 22.02.2022 contestando le risultanze di tale graduatoria specificatamente sulla modalità di attribuzione del punteggio assegnato all'anzianità di servizio: i dipendenti ritenevano corretto valutare l'anzianità di servizio maturata limitandola alla sola categoria per cui si concorre alla progressione e non quella maturata in eventuale altra categoria inferiore, come invece fatto nell'atto contestato;

DATO atto che, alla luce delle predette contestazioni sollevate ed al fine di prevenire eventuali contenziosi in merito, è stato ritenuto opportuno acquisire un parere dal servizio "Anci Risponde" al fine di supportare l'Ente nella possibile interpretazione della norma del bando riguardante l'attribuzione dei punteggi sull'anzianità di servizio e sui requisiti di partecipazione per i dipendenti transitati ad altro Ente;

PRESO ATTO che a seguito dei pareri richiesti in data 21/02/2022 e 03/03/2022 l'Anci ha così risposto:

- relativamente alla questione relativa all'anzianità di servizio si ritiene che debba essere considerata l'anzianità maturata nell'ultima categoria rivestita dal dipendente;
- relativamente ai requisiti di partecipazione alla procedura si ritiene che possa partecipare anche il dipendente transitato in altro ente, ma con costo della progressione a carico del fondo risorse decentrate dell'Ente che ha acquisito detto dipendente.

CONSIDERATO che sulla base dei pareri ottenuti dall'Anci si è proceduto con determinazione n. 955 del 28.03.2022, in autotutela, a rettificare la precedente graduatoria approvata e ad approvarne una nuova alla luce dei pareri sopra richiamati;

TENUTO CONTO che:

- avverso tale graduatoria sono pervenute 5 richieste di riesame e 1 esposto/reclamo, acquisite ai prot. nn. 21995-22126-22127-22130 del 31.03.2022 e relativamente al ricorso in opposizione prot. n. 21859 del 31.03.2022, integrato poi con nota prot. 26887 del 22.04.2022;
- le contestazioni riguardano principalmente l'avvenuta modifica dei criteri di valutazione dell'anzianità di servizio che non tengono conto del servizio prestato in categoria diversa da quella di appartenenza;

DATO ATTO che, alla luce dei numerosi reclami presentati e della obiettiva non univocità della interpretazione giurisprudenziale e dottrinale in merito al concetto di "anzianità di servizio" si è ritenuto opportuno ricorrere alla richiesta di parere da parte dell'Aran, organo deputato alla interpretazione autentica dei contratti e pertanto anche sulla rispondenza dei criteri adottati in sede di bando di selezione rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro in merito alle p.e.o.;

RILEVATO che la richiesta di parere è stata inoltrata con nota prot. n. 30000 del 05.05.2022;

VISTA la propria Determinazione n. 1466 del 11/05/2022 avente ad oggetto "Sospensione della determina n. 955 del 28.03.2022 ai sensi dell'art. 21 quater comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii." con la quale si è disposto, in autotutela, la sospensione della determina n. 955 del 28.03.2022 ai sensi dell'art. 21 quater

comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e della procedura selettiva che ne è oggetto per un max di 60 gg., ovvero in misura minore o eventualmente prorogabili in caso di previa o tardiva risposta dell'ARAN;

RICHIAMATE integralmente le motivazioni ivi indicate in merito alle ragioni giuridiche e fattuali alla base della sospensione del provvedimento;

ACQUISITA la nota dell'ARAN del 14.06.2022, registro ufficiale 12251 del 14.06.2022/U, al prot. comunale al n. 39278 di pari data, laddove si riscontra quanto segue in merito al quesito inviato dal Comune di Nuoro:

Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni dell'Aran, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, D.lgs. 165/2001 e si, è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, o a disposizioni contenute nel contratto integrativo, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa e responsabilità dell'Ente.

Limitatamente agli aspetti di competenza dell'Agenzia, si osserva che la declinazione della voce "esperienza maturata", quale criterio eventuale da tenere conto ai fini delle progressioni economiche ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 16 del CCNL 21/05/2018, dovrebbe avvenire in sede di contrattazione integrativa, come richiamato all'art. 7, comma 2 lettera c) dello stesso CCNL.

Ad ogni buon conto si ritiene che, in via generale, lo spirito della norma che riporta testualmente "esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento" non debba coincidere con un concetto di "anzianità di servizio ma, diversamente, sia quello di valorizzare l'ambito professionale in cui la progressione economica viene attribuita.

Per quanto, infine attiene alla possibilità di addivenire ad una interpretazione autentica, si evidenzia che, in assenza di una specifica norma contrattuale, non può che farsi riferimento alle disposizioni previste dall'art. 49 del D. Lgs n. 165 del 2001 in materia di materia di "interpretazione dei contratti collettivi".

PRESO ATTO che in data 19.07.2022 si procedeva alla convocazione della Delegazione Trattante al fine di procedere con l'interpretazione autentica in ordine al CCDIA 2021, nella parte relativa all'espresso richiamo al CCDIA 2019 relativamente ai criteri di attribuzione dei punteggi per le progressioni orizzontali;

VISTO il verbale della Delegazione Trattante del 19 luglio 2022 laddove si attesta che la delegazione trattante dà atto del mancato raggiungimento dell'accordo in merito all'interpretazione autentica di cui all'oggetto.

CONSIDERATO:

- che le progressioni di cui all'oggetto devono avere decorrenza dal 01.01.2021, come indicato nel bando sopra citato;
- che la mancata approvazione delle progressioni orizzontali nel termine di cui sopra causerebbe sicuramente un pregiudizio di carattere economico e di carriera, esponendo l'ente a censure da parte dei dipendenti che hanno presentato domanda a suo tempo;
- che, in caso di mancato accordo sull'interpretazione autentica, debba essere l'organo gestionale deputato all'adozione dell'atto a dover procedere all'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali inserite nel bando, secondo le proprie valutazioni di ordine giuridico e fattuale;

VALUTATO che:

- l'art. 16, comma 3 del CCNL 21.5.2018 espressamente dispone che *"Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi."*
- il requisito della esperienza, che le amministrazioni possono utilizzare per la selezione ai fini delle progressioni orizzontali, deve essere inteso come conoscenze e capacità, così come indicato nel parere Aran CFL 96. Quest'ultimo criterio è integrativo rispetto a quello vincolante degli esiti delle valutazioni del triennio precedente.
- con riferimento alla esperienza ARAN dice espressamente che questo requisito "si identifica con lo sviluppo ed il miglioramento delle conoscenze e della capacità di svolgere, con efficacia e padronanza

tecnica, le mansioni affidate, per effetto del servizio prestato”, escludendo, di fatto, che l’anzianità costituisca un sinonimo della esperienza;

CONSIDERATO che si ritiene conforme al bando pubblicato dal Comune di Nuoro, maggiormente rispondente alle disposizioni normative generali in materia di progressioni orizzontali, nonché a quanto espressamente risposto da Aran, interpretare la locuzione “anzianità di servizio” quale “esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” valorizzando perciò l’ambito professionale in cui la progressione economica viene attribuita, e pertanto l’esperienza maturata nella categoria di appartenenza;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra:

- di non accogliere, per le motivazioni sopra riportate, le richieste di riesame acquisite al protocollo dell’Ente ai nn.:
- prot. 21995 del 31.03.2022
- prot. 22126 del 31.03.2022
- prot. 22127 del 31.03.2022
- prot. 22130 del 31.03.2022
- prot. n. 21859 del 31.03.2022, integrato poi con nota prot. 26887 del 22.04.2022;
- di dover procedere alle verifiche dei punteggi attribuiti e di approvare la conseguente graduatoria definitiva in ossequio alle suddette interpretazioni;

RICHIAMATI:

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022: Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ATTESTATA:

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon’ amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui interamente trascritti riportati ed approvati:

- 1) di non accogliere, per le motivazioni sopra riportate, le richieste di riesame acquisite al protocollo dell'Ente ai nn.:
prot. 21995 del 31.03.2022
prot. 22126 del 31.03.2022
prot. 22127 del 31.03.2022
prot. 22130 del 31.03.2022
prot. n. 21859 del 31.03.2022, integrato poi con nota prot. 26887 del 22.04.2022;
- 2) di approvare la graduatoria definitiva per la procedura finalizzata all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 riservata ai dipendenti del Comune di Nuoro, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di pubblicarne gli esiti sul sito web dell'Ente;
- 3) di attribuire ai dipendenti aventi diritto la progressione economica orizzontale con decorrenza 01/01/2021;
- 4) di dare mandato all'ufficio Personale di procedere alla liquidazione degli arretrati delle differenze stipendiali derivanti dall'attribuzione delle PEO per il periodo 01/01/2021-31/08/2022 e di adeguare le posizioni economiche dalla mensilità del mese di settembre 2022;
- 5) di imputare la spesa complessiva pari ad € 56.699,46 per l'anno 2021 nel seguente modo:
€ 41.635,67 cap. 1010049 imp. 831/2022
€ 11.108,40 cap. 1010055 imp. 823/2022 per oneri previdenziali
€ 416,36 cap. 1010215 imp. 1323/2022 per Inail
€ 3.539,03 cap. 1020111 imp. 852/2022 per irap
del bilancio 2022/2024
- 6) Di dare atto che gli arretrati dell'anno corrente pari ad € 24.982,55 graveranno sul cap. 1010060 del bilancio 2022/2024

di dare atto che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio on line;

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

IL DIRIGENTE
SABA DANILO

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.

Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

